

ISTRUZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

1 Oggetto della valutazione

Premesso che Il D.Lgs. 81/2008, obbliga il dirigente scolastico a valutare il rischio derivato da uso e manipolazione di distanze pericolose, introducendo il fattore di rischio chimico tra le tipologie di rischi fisici riguardanti i lavoratori della scuola.

Il particolare al TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE, viene sottolineato che nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del DLgs 81/08, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Si allega alla procedura la classificazione del livello di rischio della struttura scolastica, nella fattispecie rischio moderato e l'elenco delle sostanze e dei preparati da classificare per ogni edificio scolastico

2 Valutazione chimica per le scuole

Tutte le indicazioni rientrano quindi in una specifica valutazione per il RISCHIO CHIMICO derivato dal D.Lgs. 25/2000.

In ambito scolastico il rischio chimico interessa principalmente 2 aree gestionali:

- 1) operazioni di pulizia degli ambienti, in riferimento ai collaboratori scolastici;
- 2) esperienze di laboratorio, in riferimento ad insegnanti d'aula e tecnico pratici, assistenti e studenti.

Pulizia ambienti

In oltre 10 anni di vigilanza non sono mai avvenuti fatti significativi, quali infortuni o denunce di rischio urgente, che abbinano fatto definire un livello di rischi chimico pericoloso per i collaboratori scolastici, per almeno 2 fattori:

- 1) Uso di sostanze detergenti normalmente per uso domestico o similare, con rispondenza a un livello di rischio molto basso
- 2) Tempo di esposizione alle sostanze chimiche ridotto per la specifica mansi di pulizia dei collaboratori scolastici, normalmente ridotta ad alcune ore la giorno.

Per queste considerazioni il rischio chimico inserito nella valutazione dei rischi è di tipo moderato, a condizione che vengano attivati i corsi di formazione dei lavoratori per acquisire la competenza nell'uso delle sostanze chimiche, della modalità di stoccaggio e gestione in caso di pericolo e per la corretta lettura delle schede di sicurezza.

3 Valutazione chimica nei laboratori

Altre condizioni per le valutazioni dei rischi sono quelle legate ai laboratori dei vari ordini di scuole, dove avviene la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze pericolose o di sostanze normalmente non pericolose e che possono diventarlo a seguito di una specifica reazione chimica, anche con finalità didattiche.

In questi casi ogni laboratorio deve essere provvisto di una specifica valutazione dei rischi contenete anche l'elenco delle esperienze didattiche di laboratorio effettuabili all'interno della struttura con l'utilizzo delle sostanze a disposizione.

A tal fine è auspicabile che per ogni laboratorio, anche in modo sintetico, sia possibile definire uno specifico manuale d'uso, come quello IPSESL inserito nel CD-Rom.

Risulta comunque quindi necessario attivare un valutatore dei rischi specifico per la produzione di una relazione e valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dei vari laboratori.

La valutazione dovrà vertere sui seguenti punti:

La valutazione dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro si riferisce alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 72 comma quater (introdotto dal D.Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 25), e ne costituisce la necessaria integrazione.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 prescrive infatti al Datore di Lavoro di effettuare:

- la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente;
- di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse,
- di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:

- natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
- modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
- entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell'esposizione;
- effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
- valori limite di esposizione e valori biologici dell'agente;
- risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
- eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
- eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti **sostanze pericolose** ed in particolare sono compresi:

- la produzione;
- la manipolazione;
- l'immagazzinamento;
- il trasporto o l'eliminazione;
- il trattamento dei rifiuti.

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:

- **sostanze pericolose** ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
- **preparati pericolosi** ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche;
- che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;
- gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati:

- a) esplosivi;
- b) comburenti;
- c) estremamente infiammabili;
- d) facilmente infiammabili;
- e) infiammabili;
- f) molto tossici;
- g) tossici;
- h) nocivi;
- i) corrosivi;
- j) irritanti;
- k) sensibilizzanti;
- l) cancerogeni;
- m) mutageni;
- n) tossici per il ciclo riproduttivo.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo:

- a) pericolosi per l'ambiente

La **classificazione** può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza.

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/02, tra:

Rischio di esposizione	Riferimento normativo	Obblighi
Moderato	D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 72-quinquies comma 2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei rischi • Informazione e formazione
Non moderato	D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 72-quinquies comma 2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei rischi • Informazione e formazione • Misure specifiche di protezione e prevenzione • Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze • Sorveglianza sanitaria

MODELLO di DETERMINAZIONE DEL LIVELLO di RISCHIO

Cogliate, 10.02 2011
Protocollo n.

Rischio chimico

La sottoscritta Gabriella Zanetti in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto C. Battisti con sede in cogliate Via C. Battisti, consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 187/05:

CONSIDERATO

- la natura e pericolosità degli agenti chimici utilizzati, di cui all'allegato;
- le quantità giornaliere utilizzate;
- il tempo di impiego.

GIUSTIFICA

- Che la natura e l'entità dei rischi connessi con l'impiego di agenti chimici rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi;
- che gli occupati nella Scuola/Istituto corrispondono all'elenco allegato al documento di valutazione dei rischi;
- di aver consultato i seguenti lavoratori e/o loro rappresentanti (R.L.S.):

Sc. Infanzia	Bianchi Gianna
Sc primaria CO	Figliolo Maria
Sc primaria CE	D'addario Emilia
sc. Secondaria CO	Lazzarini Sofia
Sc. Secondaria CE	D'errico Cristina

- di aver consultato manuali con informazioni relative alla Medicina del Lavoro
- che la Giustificazione in oggetto verrà rivista in caso di introduzione di nuove attrezzature che comportano l'esposizione a rischio vibrazioni.

I.C. Battisti Cogliate

Il Dirigente Scolastico

Gabriella Zanetti

La presente viene portata a conoscenza per presa visione:
alla RSU in luogo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
al Direttore sga

